ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA "MICHELANGELO BUONARROTI"

REGOLAMENTO DI ISTITUTO



Item	Indice	Pagina
01	Patto educativo di corresponsabilità ed Organizzazione della giornata scolastica	4
02	Diritti e doveri degli studenti	4
03	Svolgimento delle lezioni	8
04	Regolamento di disciplina	12
05	Vigilanza	20
06	Assemblea generale degli studenti e di classe	21
07	Uso degli spazi, dei laboratori, Salone, BAR/Archivi e custodia delle chiavi	22
08	Procedure di comunicazione	23
09	Gestione RECEPTION/CENTRALINO ed accesso nell'istituto	25
10	Gestione uffici/laboratori/salone/Bar/archivi/spazi comuni/biblioteca	26
11	Diritti e Doveri dei genitori	26
12	Diritti e doveri del personale docente, educativo ed ATA	27
13	Norme generali in materia di sicurezza	28
14	Attuazione e modifiche	34
15	Norme transitorie e finali	35
16	Allegati	47

Il presente regolamento è nato dalla fattiva collaborazione di tutte le componenti della scuola e intende garantire, con il rispetto delle norme appresso riportate, il buon andamento e il corretto funzionamento di questo Istituto. Nella stesura ci si è attenuti al rispetto delle leggi e degli ordinamenti dello stato e della scuola, in particolare:

- La legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- ➤ II D.Lgs. 297/94, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- La legge n. 59/97, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- ➤ II D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- > II D.P.R. n. 275/99, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Le "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità" emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, prot. n°5843/A3 del 16 ottobre 2006;
- La Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n° 16, "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Le "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti", emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione prot. n°30 del 15 marzo 2007;
- II D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- La Direttiva Ministeriale 30 novembre 2007, n° 104, "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- La nota ministeriale 31 luglio 2008;
- Legge 30 ottobre 2008, n. 169, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università;
- Viste le Linee di orientamento, MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – aprile 2015;

- Legge n. 71/2017
- Viste le Linee di orientamento, MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – ottobre 2017;
- > Relazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione;
- Documento di valutazione dei Rischi (DVR);
- > D. Lgs. 81/08

Titolo I

Patto educativo di corresponsabilità ed organizzazione della giornata della scuola

- Art. 1 Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, parte integrante del presente regolamento, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
- Art. 2 Il presente regolamento d'istituto disciplinerà le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui all'art. 1.
- Art. 3 Per l'anno scolastico in allegato il patto di corresponsabilità educativa approvato dal Consiglio d'Istituto.
- Art. 4 L'Istituto porrà in essere soprattutto nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, del regolamento di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Titolo II

Diritti e Doveri degli studenti

Art. 5 Tutti gli studenti, in quanto appartenenti ad una comunità scolastica, hanno diritto alla libertà di opinione ed espressione, alla libertà religiosa, al rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, ripudiando tutte le barriere, siano esse ideologiche, sociali o culturali;

- Art. 6 Gli studenti hanno diritto alla tutela della riservatezza secondo la vigente normativa sulla privacy;
- Art. 7 Gli studenti hanno diritto all'informazione tempestiva su fatti e regole riguardanti la vita scolastica;
- Art. 8 Gli studenti hanno diritto ad avere attività didattiche organizzate secondo tempi e modalità che rispettino i loro tempi di apprendimento e di vita;
- Art. 9 Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale di qualità, che valorizzi l'identità di ciascuno di essi, e sia in linea con l'evoluzione delle conoscenze nel campo educativo, didattico e nella più generale sfera del benessere psico-fisico;
- Art. 10 Gli studenti hanno diritto alla conoscenza delle regole della convivenza civile, dell'organizzazione dello stato, dei diritti e doveri dei cittadini;
- Art. 11 Gli studenti hanno diritto ad essere orientati correttamente dalla scuola, ad avere un insegnamento diretto alla trasmissione ed elaborazione di conoscenze, all'acquisizione di capacità critiche e di un metodo di studio e di ricerca autonomo;
- Art. 12 Gli studenti hanno diritto ad una organizzazione didattica volta a favorire lo sviluppo di autonome abilità, ed orientata al mondo del lavoro;
- Art. 13 Gli studenti hanno diritto ad iniziative concrete da parte della scuola per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- Art. 14 Gli studenti hanno diritto ad un'informazione corretta sui temi dello sviluppo corporeo, sessuale e psico-affettivo;
- Art. 15 Gli studenti hanno diritto alla consultazione ed informazione sulla definizione degli elementi di programmazione, sulla scelta dei criteri di valutazione, sulla scelta dei libri e del materiale didattico, sui tempi e le modalità delle prove scritte o grafiche nonché sulla loro correzione;
- Art. 16 La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione, di riunione e di assemblea degli studenti sia a livello di classe che di Istituto;
- Art. 17 Gli studenti hanno diritto ad esprimere la propria opinione (referendum) sui fatti che incidono sull'organizzazione della scuola e sull'attività didattica;
- Art. 18 Gli studenti hanno diritto ad avere una adeguata strumentazione tecnologica;
- Art. 19 Tutti gli studenti hanno diritto ad avere ambienti sani, sicuri e adeguati;
- Art. 20 Gli studenti hanno diritto ad offerte formative aggiuntive ed integrative. Le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche possono essere il frutto di proposte fatte anche dagli studenti, che in seguito devono essere valutate e approvate dal consiglio

- di classe. Tutte le iniziative vanno corredate da un progetto che ne specifichi intendimenti e obiettivi, modalità di attuazione ed eventuali oneri finanziari;
- Art. 21 Gli studenti hanno diritto ad utilizzare le attrezzature, i materiali e i sussidi didattici anche in orari non curriculari, per lo svolgimento di attività complementari ed integrative;
- Art. 22 Gli studenti hanno diritto a servizi di sostegno, promozione della salute e assistenza psicologica;
- Art. 23 Agli alunni deve essere garantita una forma di vigilanza tale da tutelare la loro sicurezza ed incolumità;
- Art. 24 Per gli studenti che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica vale quanto previsto dalla C.M. n. 122/91 e successive modificazioni.
- Art. 25 Gli studenti sono tenuti ad una frequenza non inferiore al 75% dei corsi, ad assolvere con assiduità agli impegni di studio, a partecipare alla vita della scuola;
- Art. 26 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro stessi compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi. L'abbigliamento ed il comportamento all'interno della scuola devono essere decorosi ed ordinati e, comunque, consoni ad un ambiente educativo e formativo e tali da non provocare disturbo alla fruizione del servizio scolastico da parte di ciascuno;
- Art. 27 Nell'esercizio dei loro diritti e nel rispetto dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione e con le leggi vigenti dello Stato;
- Art. 28 Gli studenti sono tenuti a condividere la responsabilità con tutti gli operatori della scuola affinché l'ambiente scolastico sia accogliente. Debbono inoltre avere cura dello stesso al fine di innalzare la qualità di vita della scuola;
- Art. 29 Gli studenti sono tenuti a rispettare le modalità di utilizzazione di strutture, macchinari e sussidi didattici individuate dalla scuola e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- Art. 30 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai relativi regolamenti;
- Art. 31 Gli studenti sono tenuti a portare con sé il materiale strettamente necessario all'attività didattica; è assolutamente vietato introdurre a scuola oggetti che possono rappresentare un rischio per l'incolumità e la sicurezza degli altri studenti e del personale;
- Art. 32 Gli alimenti fatti in casa che gli alunni portano a scuola, privi del necessario controllo sulla sicurezza alimentare, devono essere consumati da loro stessi e non distribuiti ai compagni o al personale scolastico al fine di evitare intossicazioni collettive più o meno gravi.

- Art. 33 Gli alunni durante le esercitazioni pratiche sono tenuti obbligatoriamente ad indossare la divisa;
- Art. 34 Gli alunni sono tenuti a rispettare il divieto di fumo negli ambienti interni e nel cortile circostante l'ingresso dell'Istituto, secondo le normative vigenti. Il divieto di fumo comprende anche la sigaretta elettronica;
- Art. 35 Gli alunni non devono far uso di sostanze stupefacenti o alcoliche né distribuirle negli spazi interni o esterni all'Istituto;
- Art. 36 Gli alunni sono tenuti al rispetto del divieto d'uso, in qualsiasi modalità del "telefonino" all'interno dell'istituto scolastico, se non previa autorizzazione dell'insegnante per uso didattico:
- Art. 37 Gli alunni sono tenuti al rispetto del divieto d'uso di fotocamere, videocamere o di registratori vocali, inseriti all'interno di telefonini o di altri dispositivi elettronici all'interno dell'istituzione scolastica allo scopo di acquisire, rectius "carpire", dati in formato audio, video o immagini che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti che operano all'interno della comunità scolastica senza il consenso espresso dall'interessato;
- Art. 38 Gli alunni sono tenuti a restare in aula durante il cambio dell'ora, in attesa che arrivi il docente; la porta della stessa deve restare aperta;
- Art. 39 Gli studenti possono recarsi ai servizi a partire dalla 2° ora di lezione (salvo casi eccezionali), dopo aver ottenuto il permesso dal docente;
- Art. 40 Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici solo uno per volta per ogni classe e per non più di 5 minuti; nell'ultima ora di lezione è consentita l'uscita per recarsi ai servizi igienici solo per urgenti necessità;
- Art. 41 Gli alunni durante l'intervallo non possono lasciare il piano di appartenenza per recarsi negli altri piani;
- Art. 42 Gli alunni durante i viaggi d'istruzione, stage, tirocini formativi, alternanza scuola- lavoro devono avere un comportamento corretto, serio, responsabile e rispettare le disposizioni ricevute dal docente accompagnatore, tutor scolastico e/o tutor aziendale. Inoltre, non devono danneggiare strutture, mezzi e quant'altro venga da loro utilizzato.
- Art. 43 Gli alunni non devono avere comportamenti o atteggiamenti da "bulli"; Art. 44 Titolo V Gli alunni non devono attuare forme di cyber bullismo.
- Art. 44 Gli alunni non devono arrecare danni all'immagine dell'Istituto.

TITOLO III

Svolgimento delle lezioni

- Art. 45 Le lezioni si svolgono secondo gli orari deliberati dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, fermo restando diverse disposizioni degli Organi Superiori (USR, USP, Prefettura, ecc.). L'orario sarà visibile sul sito della scuola alla sezione studenti;
- Art. 46 Gli alunni possono accedere in aula al suono della campana della prima ora di lezione;
- Art. 47 I docenti della prima ora di lezione, sono tenuti ad essere presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- Art. 48 L'uscita avviene al termine delle lezioni, soltanto dopo il suono della campana;
- Art. 49 La pubblicazione dell'orario delle lezioni costituisce informativa alle famiglie riguardo l'ingresso e l'uscita degli alunni e riguardo l'assunzione di responsabilità da parte della famiglia medesima al termine delle lezioni;
- Art. 50 Per particolari necessità, di salute o di famiglia, i genitori possono presentare al Dirigente scolastico o ad un suo delegato, motivata richiesta di uscita anticipata e prelevare personalmente il figlio/a agli orari richiesti.
- Art. 51 Il Dirigente scolastico o un suo delegato può consentire in casi eccezionali di anticipare il termine delle lezioni quando non sussistano le condizioni per garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica, previa opportuna e repentina comunicazione a tutto il personale della scuola ed in casi straordinari può autorizzare gli studenti a prendere parte a manifestazioni culturali;
- Art. 52 All'inizio dell'anno scolastico i genitori rilasciano dichiarazione liberatoria alla scuola per l'eventualità che si debba anticipare il termine delle lezioni;

Appello

- Art. 53 Il docente della prima ora è tenuto ad effettuare l'appello, a controllare le assenze e le giustificazioni, anche con eventuale certificato medico; il tutto va annotato sul registro di classe;
- Art. 54 Nella classe che entra nelle ore successive la prima ora, il controllo delle assenze è esteso airispettivi docenti;
- Art. 55 Qualora la prima ora sia di IRC (Religione) il cui docente abbia controllato le giustificazioni e l'appello solo degli allievi che se ne avvalgono, l'appello va ripetuto dal docente della seconda ora;

Assenze

- Art. 56 Le assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, ricoveri ospedalieri, partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI, servizi autorizzati esterni alla scuola quali banchetti, manifestazioni, congressi non rientrano nel computo delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico;
- Art. 57 Le assenze per i motivi su elencati (tranne che per i servizi scolastici menzionati) devono essere debitamente documentati entro tre giorni dal rientro a scuola;
- Art. 58 Agli alunni che risultano assenti è fatto divieto di trattenersi negli spazi della scuola, sia interni che esterni (Fuori dal cancello di entrata);

Entrata in ritardo

- Art. 59 In caso di ritardo, non documentato o non giustificato, superiore a 20', lo studente è. ammesso in classe all'inizio della 2^a ora di lezione; il docente in servizio prende nota sul registro di classe del ritardo;
- Art. 60 Non sono consentiti ingressi in ritardo oltre la seconda ora, senza un valido motivo, a meno che lo studente non sia accompagnato da un genitore, o da un Istitutore se convittore, che giustifichi personalmente e/o con adeguata certificazione;
- Art. 61 La giustificazione del ritardo dovrà essere presentata il giorno stesso (allievo maggiorenne) o il giorno successivo (allievo minorenne);
- Art 62 Qualora gli alunni minori giungano a scuola oltre la seconda ora non accompagnati, saranno avvertiti telefonicamente i genitori perché provvedano a prelevarli dall'istituto, salvo avviso e/o giustificazione del genitore/affidatario/tutore. Nel frattempo in cui genitori arrivino o che giustifichino il ritardo, gli alunni in questione saranno trattenuti in un'aula dedicata e sotto la vigilanza di collaboratori/ docenti addetti;

Art. 63 Sono consentiti fino a tre ingressi in ritardo al mese.

- Art. 64 Al terzo ritardo viene irrogata una ammonizione scritta dal docente della prima ora e verràinformata la famiglia;
- Art. 65 Il conteggio dei ritardi è seguito dai docenti delegati alla firma per i permessi (Ufficio STAFF del DS). Al momento della concessione del permesso se, dai controlli dell'Ufficio Staff, risulta essere il terzo ritardo, lo stesso Ufficio avverte il docente in servizio in classe il quale provvederà a scrivere l'ammonizione sul registro di classe;

Richieste entrata/uscite giornaliere

Art. 66 Sono consentite tre uscite anticipate giornaliere al mese

Art. 67 Le uscite anticipate devono essere richieste improrogabilmente entro le ore 09.30 della

mattina stessa se con modello cartaceo, entro le ore 10.00 del giorno precedente se in modalità online all'indirizzo studenti@alberghierofiuggi.edu.it:

Alunni maggiorenni:

possono produrre la richiesta del permesso a firma propria (verranno avvisati i genitori superati i 3 permessi mensili).

Alunni minorenni:

devono produrre la richiesta del permesso, a firma dei genitori o di chi ne fa le veci, corredata di documento di riconoscimento valido (verranno sentiti i genitori superati i 3 permessi mensili).

Art. 68 Le uscite anticipate occasionali non potranno avvenire prima della fine della quarta ora di lezione, eventuali richieste di uscita prima della quarta ora dovranno essere opportunamente documentate;

Richieste entrate/uscite permanenti

- Art. 69 Nel caso in cui uno/a alunno/a, studente/studentessa avesse necessità di entrare posticipatamente o di uscire anticipatamente per tutto l'anno scolastico, dovrà produrre apposita richiesta, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, sul modello predisposto dalla scuola, debitamente compilato, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento dei genitori o di chi ne fa le veci e documentazione che giustifichi la richiesta (Percorsi particolari, orari dei mezzi, ecc.);
- Art. 70 Il permesso, se autorizzato dalla dirigenza, verrà trascritto sul registro di classe dal coordinatore e riconsegnato all'Ufficio Staff per la custodia;

Entrate posticipate o uscite anticipate per necessità della scuola (Autorizzazione permanente dei familiari)

- Art. 71 Ove ricorrano motivi di forza maggiore o comunque quando non siano possibili sostituzioni di insegnanti assenti e pertanto non possa essere garantita la vigilanza sugli alunni/studenti, può essere predisposta dalla scuola l'entrata posticipata o l'uscita anticipata dell'INTERA CLASSE.
 - Alle famiglie degli alunni/e e degli studenti/esse (quindi sia minorenni che maggiorenni), ad inizio anno scolastico, verranno consegnati, tramite i loro figli, i moduli per l'autorizzazione alle uscite anticipate e/o alle entrate posticipate del proprio figlio. Tali permessi verranno concessi solo ed esclusivamente se <u>l'intera classe</u> avrà consegnato il modulo firmato dai genitori. I moduli, debitamente compilati, verranno consegnati e conservati nell'Ufficio Staff.
- Art. 72 Nel caso in cui la classe sia autorizzata dalla scuola ad entrare in ritardo o ad uscire in anticipo eventuali studenti (maggiorenni) convittori, i cui familiari avranno consegnato la liberatoria come da Art. 71, potranno entrare in istituto o lasciare lo stesso autonomamente, consapevoli di non poter usufruire dei locali del convitto fuori dall'orario canonico di questo.
- Art. 74 Ove possibile, le famiglie ed il convitto saranno informate della variazione orario

entrata/uscita almeno il giorno precedente;

Prelevare da scuola

- Art. 75 Il genitore, o chi ne fa le veci, può prelevare personalmente il proprio figlio dall'Istituto, previa trascrizione sul registro di classe da parte del docente o della dirigenza, dell'orario di uscita, del nominativo del genitore che ritira l'alunno e della firma di quest'ultimo apposta sul registro;
- Art. 76 Il genitore, o chi ne fa le veci, in casi eccezionali, può DELEGARE al prelievo del proprio figlio dall'Istituto, compilando l'apposito modello di "Delega al prelievo del proprio figlio dall'Istituto". Una volta accettata la richiesta da parte della Dirigenza, si procederà alla trascrizione sul registro di classe da parte del docente o della Dirigenza, dell'orario di uscita, del nominativo della persona delegata al ritiro dell'alunno e della firma di quest'ultimo apposta sul Registro di classe;

Giustificazioni

- Art. 77 L'assenza o il ritardo, devono sempre essere giustificati:
 alunni minorenni dal genitore (o da chi ne fa le veci);
 studenti maggiorenni possono giustificare sia i ritardi che le assenze, ma in caso di ripetuti
 ritardi (max tre) o assenze verranno cmq avvertiti i familiari;
- Art. 78 Qualora il coordinatore di classe riscontri reiterate ed anomale assenze, dovrà compilare il modello di comunicazione di avviso alle famiglie fornito dalla scuola, consegnarlo all'Ufficio Didattica il quale provvederà all'invio dello stesso ai familiari;
- Art. 79 Periodi di assenza separati da un giorno di frequenza devono essere giustificati separatamente;
- Art. 80 Per assenze superiori ai 5 giorni (senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali) è richiesto anche il certificato del medico di base o pediatra di riferimento;
- Art. 81 L'assenza prevista superiore a 5 (cinque) giorni, se per motivi familiari, onde evitare la certificazione medica al rientro, deve essere comunicata alla scuola in anticipo tramite mail;

Titolo IV

Regolamento di disciplina

Disposizioni generali (artt. 82 – 95)

Art. 82 Vengono considerati sanzionabili tutti i comportamenti in violazione dei doveri di cui al titolo II del suddetto regolamento;

- Art. 83 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
- Art. 84 La responsabilità disciplinare degli allievi è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- Art. 85 Il voto sul comportamento, attribuito collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo;
- Art. 86 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- Art. 87 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente, non recidivo, è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica;
- Art. 88 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto;
- Art. 89 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiore ai quindici giorni;
- Art. 90 Nei periodi di allontanamento non superiore a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;
- Art. 91 L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dall'art. 8, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dell'art. 90;
- Art. 92 Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 10, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo

dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;

- Art. 93 Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 88 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato;
- Art. 94 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola;
- Art. 95 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Mancanze disciplinari e relative sanzioni (artt. 96 – 128)

Art. 96 Mancata giustificazione dell'assenza (dopo il terzo giorno dal rientro a scuola).

La giustificazione dovrà essere presentata il giorno stesso del rientro a scuola al docente della prima ora, il quale avrà cura di registrarla. La mancata giustificazione dell' assenza (dopo il terzo giorno dal rientro a scuola) si configura come mancanza disciplinare.

La sanzione è irrogata dal docente della prima ora e consiste in un'ammonizione scritta. (1)

Art. 97 Assenza ingiustificata.

La frequenza alle lezioni costituisce un preciso obbligo scolastico. Le assenze devono pertanto essere limitate solo ai casi di effettiva necessità.

Astensioni collettive arbitrarie riconducibili a motivi pretestuosi o assenze collettive strategiche (compiti in classe, esercitazioni particolari, ecc.) sono considerate "assenze ingiustificate".

Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare e il C.d.C. ne terrà conto nell'attribuzione del voto sul comportamento.

La sanzione è irrogata dal docente della prima ora del giorno successivo all'assenza e consiste in un'ammonizione scritta. (1)

Art. 98 Reiterata infrazione disciplinare di cui all'art. 97.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni. (3)

Art. 99 Abbandono della lezione senza permesso.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un giorno. (4)

Art. 100 Alunno sprovvisto di libro di testo, di materiali didattici e di attrezzature indispensabili allo svolgimento della didattica.

Gli alunni, compatibilmente con il proprio orario delle lezioni, devono essere sempre muniti degli <u>strumenti</u> necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

<u>La sanzione, ove il docente lo ritenga opportuno, viene irrogata dallo stesso</u> <u>mediante</u> un'ammonizione scritta. (1)

Art. 101 Alunno sprovvisto di uniforme nelle esercitazione tecnico-pratiche.

Gli alunni, compatibilmente con il proprio orario delle lezioni, devono essere sempre muniti delle <u>divise</u> necessarie alle svolgimento delle esercitazioni tecnico- pratiche.

La sanzione è irrogata dal docente che rileva l'infrazione e consiste in un'ammonizione scritta e nell'allontanamento dalla lezione. (2)

Art. 102 Reiterate infrazioni disciplinari di cui agli artt. 100-101.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni. (3)

Art. 103 Lanci di oggetti dalle finestre o dai balconi.

E' severamente vietato il lancio di oggetti di qualsiasi tipo da finestre o balconi.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per cinque giorni. (5)

Art. 104 Fatti che turbano il regolare andamento della lezione.

<u>La sanzione è irrogata dal docente che rileva l'infrazione e consiste in un'ammonizione scritta.</u> (1)

Art. 105 Reiterate violazioni dell'art. 104.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica da uno a tre giorni. (3)

Art. 106 Fatti di particolare gravità che turbano il regolare andamento della lezione.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per cinque giorni. (5)

Art. 107 Reiterate violazioni di cui all'art. 106.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per quindici giorni. (6)

Art. 108 Violazioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse in vigore, del Regolamento dilstituto e di ogni altro regolamento interno alla scuola.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni. (3)

Art. 109 Mancanza di rispetto lesivo della dignità personale e/o professionale con parole o con atti, e che venga rilevata da qualunque operatore scolastico.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni. (3)

Art. 110 Reiterate violazioni di cui all'art. 109.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per dieci giorni. (7)

Art. 111 Comportamenti sociali che violano principi costituzionali nazionali o internazionali

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni. (3)

Art. 112 Reiterate violazioni di cui all'art. 111.

<u>La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste</u> nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per dieci giorni.⁽⁷⁾

Art. 113 Danno dovuto ad atteggiamenti irresponsabili o danno premeditato.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni e contestazione del danno economico. (8)

Art. 114 Reiterate violazioni di cui all'art. 113.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per dieci giorni e contestazione del danno economico.⁽⁹⁾

Art. 115 Violazioni delle norme di sicurezza.

E' obbligatorio osservare le norme di sicurezza, riportate dai regolamenti sulla sicurezza, così come è vietato rimuovere la cartellonistica di sicurezza, il tutto per non creare situazioni di pericolo per sé e per gli altri.

La non osservanza comporta una sanzione irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per tre giorni. (3)

Art. 116 Utilizzo di fotocamere, videocamere o di registratori vocali, inseriti all'interno di telefonini cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle aule scolastiche.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per cinque giorni. (5)

Art. 117 Reiterate violazioni di cui all'art. 116.

<u>La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per quindici giorni.</u> (11)

Art. 118 Utilizzo di fotocamere, videocamere o di registratori vocali, inseriti all'interno di telefonini cellulari o di altri dispositivi elettronici all'interno dell'istituzione scolastica allo scopo di acquisire, rectius "carpire", dati in formato audio, video o immagini che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica senza il consenso espresso dell'interessato.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per cinque giorni. (5)

Art. 119 Reiterazione violazione di cui all'art. 118.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per quindici giorni. (11)

Art. 120 Comportamento scorretto o pericoloso durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli stage, i tirocini formativi e i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), compreso i danni arrecati ad oggetti, immobili, e mezzi di trasporto utilizzati.

Gli eventuali danni accertati e quantizzati economicamente dovranno essere risarciti dagli autori. Agli stessi non saranno permessi ulteriori uscite, viaggi d'istruzione, stage, tirocini formativi e/o PCTO.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a quindici giorni. (111)

Art. 121 Consumo di bevande alcoliche all'interno dell'Istituto, nel cortile dell'Istituto, durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli stage, i tirocini formativi e/o PCTO.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a dieci giorni. (7)

Art. 122 Fumo nei locali della struttura scolastica e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola

È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi. È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'utilizzo di

sigarette elettroniche. È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a tre giorni. (12)

Art. 123 Uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope all'interno dell'Istituto, nel cortile dell'Istituto, durante le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli stage, i tirocini formativi e/o l'alternanza scuola-lavoro.

In caso di detenzione o uso di sostanze sospette l'alunno viene invitato a depositare spontaneamente il materiale sospetto nell'ufficio del D.S, altrimenti saranno chiamate le forze dell'ordine dal D.S.; la segnalazione va fatta in forma neutra, poiché il D.S. non può stabilire a priori che si tratti di sostanza illecita. Non può essere perquisito se non dalle forze dell'ordine. Nel caso si trovasse al di fuori dell'ambiente scolastico sarà cura del docente accompagnatore o dal tutor aziendale avvertire le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe, completo di tutte le componenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a quindici giorni. (13)

Art. 124 Spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope all'interno dell'Istituto, all'esterno dell'Istituto, le visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli stage, i tirocini formativi e/o l'alternanza scuola-lavoro.

Per configurare lo spaccio è sufficiente che lo studente ceda sostanze ad altri.

Gli operatori scolastici che vedessero tali comportamenti sospetti, inviteranno con la fermezza necessaria l'alunno a recarsi dal dirigente con la sostanza sospetta e il dirigente inviterà a depositarla. Si farà relazionare le circostanze dagli interessati e dai testimoni e se la cosa gli appare sempre sospetta, formulerà la segnalazione alla polizia giudiziaria nelle forme neutre. L'alunno non può essere perquisito se non dalle forze dell'ordine. Nel caso l'alunno si trovasse al di fuori dell'ambiente scolastico sarà cura del docente accompagnatore o del tutor aziendale avvertire le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Nel caso venisse fermato al di fuori della scuola dalle forze dell'ordine per accertamenti e venisse dagli stessi trovato in possesso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope configurabili come spaccio l'alunno è sanzionabile per danni all'immagine

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto, a maggioranza dei presenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica; la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica è commisurata alla gravità del reato e va da un minimo di sedici giorni fino al termine dell'anno scolastico. (14)

Art. 125 Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).

dell'Istituto.

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto, a maggioranza dei presenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica; la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo e va da un minimo di sedici giorni fino al termine dell'anno scolastico. (15)

Art. 126 Bullismo e Cyberbullying (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici)

Gli atti di bullismo avvengono prevalentemente entro o nei dintorni del contesto scolastico; tuttavia in misura crescente le prepotenze vengono riportate nel contesto virtuale di internet (ad esempio attraverso la pubblicazione in rete di filmati che riprendono le prevaricazioni) o vengono messe in atto per mezzo delle tecnologie (uso di sms, chat-line, e-mail, ecc.). In queste situazioni si parla di cyberbullying.

La sanzione, nei casi di bullismo e cyberbullismo, è irrogata dal Consiglio di Istituto, a maggioranza dei presenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica; la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica è commisurata alla gravità del reato, al danno all'immagine arrecato alla comunità scolastica ovvero al permanere della situazione di pericolo e va da un minimo di sedici giorni fino al termine dell'anno scolastico. (10)

Art. 127 Reati di inaudita violenza che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia grave pericolo per l'incolumità delle persone tale da procurare allarme sociale (devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale).

La sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto, a maggioranza dei presenti, e consiste nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica; lo studente non viene ammesso allo scrutinio finale o se frequenta la classe quinta non viene ammesso all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. (16)

Art. 128 Il consiglio di classe decide di non consentire la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione ai soli alunni che si sono resi responsabili nell'anno scolastico in corso di gravi indiscipline sia individuali che collettive.

Organo di garanzia (artt. 129 – 134)

Art. 129 Ruolo dell'organo di garanzia

L'organo di garanzia decide sui ricorsi alle sanzioni disciplinari presentati da chiunque vi abbia interesse, nella fattispecie dai genitori o dall'alunno.

L'organo di garanzia decide inoltre, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235.

Art. 130 Composizione e funzionamento

L'organo di garanzia è composto da: due docenti designati dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dai genitori, un rappresentante eletto dagli studenti e dal Dirigente Scolastico che lo presiede e nomina un segretario. Il Consiglio d'Istituto nominerà due membri supplenti così come la componente genitori e la componente alunni nomineranno un membro supplente nei casi di incompatibilità. Le incompatibilità possono presentarsi quando un docente che abbia irrogato la sanzione faccia parte dell'organo di garanzia oppure qualora faccia parte dell'organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore. Le elezioni di tutti i membri dell'organo di garanzia avvengono ogni anno scolastico. I membri presenti alla seduta, compreso il Dirigente Scolastico, non possono astenersi dalla votazione e le deliberazioni sono valide a maggioranza.

Art. 131 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dell'alunno o dei genitori, <u>entro quindici giorni dalla comunicazione</u>, all'organo di garanzia della scuola. <u>L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni</u>. <u>Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.</u>

Art. 132 Attività a favore della comunità scolastica consentite per convertire le sanzioni disciplinari

Elenco delle attività di recupero aventi finalità educative convenute per convertire le sanzioni disciplinari:

- > attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- attività di segreteria;
- pulizia dei locali della scuola;
- piccole manutenzioni;
- attività di ricerca;
- riordino dei cataloghi e di archivi presenti nella scuola;
- frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- attività eventualmente proposta dal C.d.C. o dal C.d.I..

Organo di garanzia regionale e decisione definitiva sulla sanzione disciplinare (artt. 133–134)

Art. 133 Ruolo dell'organo di garanzia regionale

L'organo di garanzia regionale esprime un parere vincolante sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 anche contenute nel presente regolamento d'istituto.

Art. 134 Ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Il termine per la proposizione del reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare di decisione ad esso attribuite. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria

superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R. 21/11/2007, n. 235 e del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 anche contenute nel presente regolamento d'istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo all'Amministrazione.

Il parere dell'organo di garanzia regionale è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di quindici giorni e per una sola volta, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Titolo V

Vigilanza

- Art 135 I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l'edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori (lezione, gite, visite di studio, trasferimenti in luoghi esterni) hanno il dovere di un'assidua vigilanza' nelle ore di servizio.
- Art. 136 Il personale collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza sugli alunni in occasione di momentanee assenze dei docenti, nei cambi d'ora, al momento dell'ingresso e dell'uscita (C.M. 187/1964) E' tenuto altresì alla vigilanza, durante le normali ore di lezione, negli spazi comuni (corridoi e servizi igienico sanitari.).
- Art. 137 I docenti I.T.P., coadiuvati dagli aiutanti tecnici, hanno cura di vigilare sugli alunni nel corso del trasferimento dall'aula al laboratorio e viceversa e durante il cambio delle divise. Le operazioni di vestizione devono concludersi in tempo utile a consentire il regolare inizio dell'ora di lezione successiva.
- Art. 138 In caso di sciopero del personale, sia i docenti che i collaboratori scolastici presenti hanno il dovere di vigilare solo sugli alunni affidati limitatamente al proprio orario di servizio (parere C.S. 27/01/1981), rientrando tale servizio tra le misure "idonee" a garantire i diritti essenziali dei minori.
- Art. 139 I docenti sono responsabili del comportamento degli alunni nel tempo in cui si trovano

sotto la loro vigilanza nei termini e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. La responsabilità patrimoniale dei docenti è limitata ai soli casi in cui il fatto dannoso sia riferibile al docente per dolo o per colpa grave nell'esercizio della funzione di vigilanza (L. 122/1980 –Art. 61)

La presunzione di responsabilità può essere superata, se si prova di aver esercitato, nella dovuta misura, la vigilanza sugli alunni e di non aver potuto evitare il fatto per la sua repentinità ed imprevedibilità.

La vigilanza sugli alunni cessa nel momento in cui questi ultimi vengono prelevati dai genitori o da chi ne fa le veci o riaffidati alla famiglie e , se convittori, agli educatori al termine delle lezioni.

Titolo VI

Assemblea generale degli studenti e di classe

Premessa:

- a) per il funzionamento e le competenze degli Organi Collegiali d'Istituto (Consigli di classe, Collegio docenti, Consiglio d'Istituto) si fa riferimento alla normativa nazionale.
- b) la parte relativa alle assemblee degli studenti è in via di definizione anche con l'apporto della componente studentesca data la situazione particolare dell'istituto che non ha un luogo adatto allo scopo; quel che segue è una traccia generale.
- Art. 140 Le assemblee degli studenti ai sensi degli art.13-14 del d. lvo n. 297/94 possono essere una di istituto e una di classe al mese, nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata, la seconda di due ore.
- Art. 141 L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
- Art. 142 Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale circolare sul calendario scolastico. Ad esempio, considerato che per l'anno scolastico 2023_24
 - il termine delle lezioni è fissato per il giorno 7 giugno 2024, il termine ultimo per richiedere l'assemblea d'istituto è l'8 maggio 2024.
- Art. 143 Per un corretto funzionamento l'assemblea deve darsi un proprio regolamento ad inizio di anno scolastico; questo regolamento deve avere la presa d'atto dal consiglio di istituto.
- Art. 144 La richiesta d'assemblea con il relativo ordine del giorno deve essere comunicata con preavviso di almeno tre giorni e non possono essere richieste immediatamente prima delle valutazioni quadrimestrali né nel mese di maggio.

- Art. 145 Nella gestione dell'assemblea gli studenti hanno il dovere di rispettare tutte le regole democratiche: diritto al dissenso, voto contrario, diritto di parola per ciascuno.
- Art. 146 I docenti possono partecipare alle assemblee con diritto di parola.
- Art. 147 Il Comitato studentesco è espressione dei rappresentanti degli studenti dei consigli di classe; può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio d'istituto secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del d.lvo 297/94 e successive integrazioni.
- Art. 148 Il Comitato studentesco può svolgere attività in ore coincidenti con l'orario di lezione solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- Art. 149 Durante l'assemblea di classe non viene meno l'obbligo della vigilanza da parte dei docenti.

I docenti possono partecipare allo svolgimento dell'assemblea di classe **solo su richiesta delle studentesse e degli studenti**; tuttavia possono interrompere l'assemblea in caso di gravi scorrettezze o incapacità di gestire la stessa da parte degli studenti.

Alla fine dell'assemblea il docente controllerà che sia stato stilato il relativo verbale sull'apposito registro, che resterà a disposizione degli stessi studenti, del Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico per la conoscenza dei problemi eventualmente segnalati.

Titolo VII

Uso degli spazi, dei laboratori, del Salone degli eventi e custodia delle chiavi

- Art. 150 L'uso dei locali e delle attrezzature avviene secondo un piano di richieste predisposte ad inizio anno scolastico per la gran parte dei laboratori e durante l'anno su richieste di volta in volta inoltrate ai responsabili.
 - I docenti possono utilizzare senza limitazione gli spazi della scuola, garantendo la cura e la custodia del materiale didattico e degli arredi.
- Art. 151 Nei laboratori gli alunni sono ammessi solo se accompagnati dagli insegnanti o dagli operatori.
- Art. 152 Tutto il materiale scolastico è patrimonio comune e va quindi custodito e conservato da utenti ed operatori che ne cureranno le registrazioni relative al ritiro ed alla consegna su apposito registro a disposizione dei responsabili di sede.
- Art. 153 Alunni e docenti sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture e dei sussidi in loro possesso.
 - In caso di guasti o di danni arrecati alle attrezzature, chi ne era responsabile ne risponde per le riparazioni necessarie. Il fruitore, pertanto, al momento della consegna del sussidio per l'utilizzo, ne verificherà le condizioni e sarà tenuto a restituirlo nelle medesime.
 - Gli studenti maggiorenni che abbiano arrecato danni all'arredamento scolastico sono chiamati a rispondere e a risarcire il danno stesso. Per gli studenti minorenni rispondono i genitori o chi ne fa le veci.

L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per beni, preziosi ed oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

- Art. 154 E' fatto divieto a tutto il personale scolastico (docente, educatore, ata, dsga) ed esterno consumare pasti e/o bevande presso BAR e/o Salone/sala durante gli eventi e le esercitazioni degli studenti. Salvo personale in servizio con le classi, salvo personale espressamente autorizzato dal dirigente scolastico, salvo personale munito di adesione a BAR/RISTORANTE DIDATTICO quando attivo.
- Art. 155 Tutte le chiavi/telecomandi dell'istituto (ingresso sedi, convitto, uffici, laboratori, biblioteca, magazzino/economato, servizi igienici, armadi, armadietti, cassetti, locali tecnici, collettori impianto idrico/gas/elettrico, ascensori, impianti di sollevamento, montascali, cassettiere e quanto altro contenga beni o documenti di proprietà della scuola) devono essere opportunamente numerate e custodite nell'ufficio del dirigente scolastico.

comma 1) le chiavi/telecomandi relativi ad ingresso sedi, convitto, uffici, laboratori, biblioteca, magazzino/economato, servizi igienici, armadi, armadietti, cassetti, locali tecnici, collettori impianto idrico/gas/elettrico, ascensori, impianti di sollevamento, montascali, cassettiere e quanto altro contenga beni o documenti di proprietà della scuola, ove sono presenti beni inventariati e/o a qualunque titolo sotto la responsabilità del direttore dei servizi generali ed amministrativi sono custodite anche nell'ufficio del DSGA

comma 2) le chiavi/telecomandi relativi ad ingresso sedi, convitto, uffici, laboratori, biblioteca, magazzino/economato, servizi igienici, armadi, armadietti, cassetti, locali tecnici, collettori impianto idrico/gas/elettrico, ascensori, impianti di sollevamento, montascali, cassettiere e quanto altro contenga beni o documenti di proprietà della scuola, ove sono presenti beni inventariati e/o a qualunque titolo riconducibili sotto la responsabilità del direttore dei servizi generali ed amministrativi vanno custodite in cassetta chiusa con filo di piombo. Ad ogni prelievo di chiavi e relativa spiombatura il dirigente scolastico compila apposito modulo da protocollare agli atti; l'operazione di ripiombatura è a carico di personale, scelto dal DSGA, opportunamente designato e formato.

comma 3) le chiavi/telecomandi relativi ad ingresso sedi, convitto, uffici, laboratori, biblioteca, magazzino/economato, servizi igienici, armadi, armadietti, cassetti, locali tecnici, collettori impianto idrico/gas/elettrico, ascensori, impianti di sollevamento, montascali, cassettiere e quanto altro contenga beni o documenti di proprietà della scuola, ove non sono presenti beni inventariati e/o a qualunque titolo sotto la responsabilità del direttore dei servizi generali ed amministrativi sono custodite in cassetta lucchettabile con chiavi in possesso dal DS.

Titolo VIII

Procedure di comunicazione

Art. 156 Studenti e genitori saranno informati delle iniziative della scuola dagli organi di segreteria e/o dai promotori secondo le rispettive competenze con avvisi scritti o con comunicazioni loro dirette affisse all'albo della scuola

- Art. 157 E' previsto, e comunicato tramite avvisi affissi all'albo della scuola, un orario di ricevimento del Capo d'Istituto e la possibilità di ottenere incontri, previo appuntamento telefonico.
- Art. 158 I Consigli di classe vengono convocati, di norma, dal capo d'Istituto o dal coordinatore di classe con preavviso di almeno 5 giorni con l'indicazione dell'O.d.G. e della durata. Essi sono presieduti dal Preside o dal coordinatore di classe. Nel caso in cui nella classe siano presenti alunni convittori è convocato il personale educativo per ciò che attiene al loro ruolo ed alle loro competenze.
- Art. 159 I Consigli di classe possono essere convocati dove se ne presenti la necessità- su richiesta scritta dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti (C.M. 105/75)
- Art. 160 Il Collegio dei docenti si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico o di almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una volta a quadrimestre, con preavviso di almeno 5 giorni con l'indicazione dell'O.d.G. e della durata.

Il Dirigente Scolastico, per sopravvenute e urgenti esigenze di servizio può convocare il Collegio dei docenti " ad horas" con un preavviso non inferiore alle 24 ore. Le proposte di accompagnamento all'ordine del giorno in tal caso hanno carattere informativo e i docenti nell'ambito del dibattito collegiale potranno presentare tutte le proposte necessarie.

Laddove possibile la circolare della convocazione è accompagnata da proposte di delibere da sottoporre al Collegio preparate dal Dirigente Scolastico, dalle Commissioni espresse dal collegio stesso, da singoli gruppi di docenti.

Art. 161 Ai fini del computo del quorum costitutivo (o strutturale) valido per la costituzione dell'assemblea è prevista l'apposizione, ad apertura della riunione, di firma autografa su fogli di presenza appositamente predisposti; per la valida costituzione in adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Per il quorum deliberativo (o funzionale) affinché il collegio, validamente costituitosi in adunanza, possa positivamente adottare una deliberazione, è necessario che quest'ultima ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Gli astenuti incidono sul calcolo del quorum strutturale contribuendo a formare il numero dei partecipanti all'adunanza ma non sul computo del quorum funzionale, esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli. Di conseguenza, una delibera è da considerare approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto (positivo o negativo), escluso gli astenuti. L'allontanamento di persone durante le votazioni non ha incidenza sul quorum funzionale. Colui che partecipa all'adunanza e poi si assenta al momento della votazione, per ciò stesso non esprime un voto valido (positivi o negativo) di cui si possa tener conto. Riguardo il quorum strutturale la constatazione della validità della seduta ad inizio seduta fa presumere la presenza del numero legale, salvo verifica contraria, che può essere chiesta da uno dei partecipanti all'assemblea, prima della votazione.

Art. 162 Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente oppure, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Il preavviso deve

essere di almeno 5 giorni, la lettera di convocazione deve contenere data, ora, ordine del giorno.

L'ordine del giorno non può contenere un punto con la dicitura "varie ed eventuali" ma eventualmente solo "comunicazioni" del Presidente o del DS.

Per quanto riguarda il quorum costitutivo, il quorum funzionale, le votazioni e la validità delle deliberazioni si fa riferimento all'art. precedente (art.6).

L'ordine del giorno del C.d.I. è accompagnato da materiale messo a disposizione dal DS e/o dal DSGA, da proposte di delibere da sottoporre al Consiglio preparate dal Dirigente Scolastico, dalle Commissioni espresse dal Collegio dei docenti, da singoli gruppi di docenti, dai Consiglieri d'istituto.

Art. 163 Gli atti del Consiglio d'Istituto e del Collegio docenti relativi alle delibere adottate, vengono affisse all'albo, entro 8 giorni dalla data della riunione. Per quanto riguarda la pubblicità, le attività informative, la trasparenza dell'attività contrattuale e il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'istituto e degli altri organi d'istituto si farà riferimento all'art. 35 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44.

NOTA:

Non sono soggetti a pubblicazione né possono essere fotocopiati atti e deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta del diretto interessato.

Titolo IX

Gestione RECEPTION/CENTRALINO ed accesso nell'istituto

- Art. 164 Il personale CS in servizio alla Reception/portineria è tenuto a compilare apposito registro per il personale esterno ed interno non in servizio che accede anche per pochi minuti nell'istituto;
- Art. 165 Il personale CS in servizio alla Reception/portineria, per il personale esterno che accede anche per pochi minuti nell'istituto, avrà cura di prendere il documento di riconoscimento e fornire cartellino da visitatore;
- Art. 166 Le vie di fuga e l'ingresso principale devono rimanere sempre sgombere;
- Art. 167 L'ingresso principale deve essere aperto con entrambe le ante due minuti prima del suono della campanella di ingresso e restare aperte fino a 10 minuti dopo, salvo particolari avverse condizioni meteorologiche;
- Art. 168 L'ingresso principale deve essere aperto con entrambe le ante contestualmente al suono della campanella di uscita per poi richiudersi dopo l'uscita della classi. Questa operazione va ripetuta più volte tenuto conto che alcune classi escono alla 5°, 6° e 7° ora di lezione, salvo particolari avverse condizioni meteorologiche;
- Art. 169 L'ingresso principale nei momenti della giornata diversa da quelli di cui agli art. 167, 168, 169 deve rimanere chiuso NON APRIBILE dall'esterno;

- Art. 170 I Collaboratori Scolastici in servizio alla Reception/portineria indossano apposita divisa fornita dall'istituzione scolastica e cartellino di riconoscimento;
- Art. 171 Il Monitor informativo presente alla Reception/portineria deve rimanere acceso in concomitanza con l'intera giornata scolastica;
- Art. 172 I Collaboratori Scolastici in servizio al centralino, opportunamente formati, dovranno smistare in tempo reale le informazioni relative alle assenze del personale docente ed educativo per malattia e/o altra motivazione attraverso applicativi informatici condivisi con il Dirigente Scolastico, e, solo eccezionalmente, attraverso telefoni, foglietti ecc. In alternativa tale operazione sarà svolta dal personale Assistente Amministrativo.

Titolo X

Gestione uffici/laboratori/Salone/BAR/archivi/spazi comuni/biblioteca

- Art. 173 Negli uffici della segreteria amministrativa, contabile, personale e didattica l'ingresso è consentito, oltre che al DS ed al DSGA, unicamente al personale ATA con profilo Assistente Amministrativo, salvo espressa autorizzazione del dirigente scolastico;
- Art. 174 E' fatto divieto accedere ai laboratori, ai locali tecnici ed a tutti gli altri spazi della scuola senza i dispositivi individuali previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- Art. 175 All'ingresso di ogni magazzino/laboratorio deve essere esposta e ben visibile classificazione di tutte le apparecchiature, la documentazione ed il materiale presente comprensivo di quantità, data di scandenza, scheda tecnica ed ogni altra informazione utile ad una corretta e puntuale gestione della scuola (salvo documentazione o materiale riconducibile a dati sensibili o che violino a qualunque titolo la privacy dei lavoratori);
- Art. 176 Sulle ante/cassettiere/porte di ogni armadio/cassetto/cassettiere/scaffale deve essere esposta e ben visibile classificazione di tutte le apparecchiature, la documentazione ed il materiale presente comprensivo di quantità, data di scandenza, scheda tecnica ed ogni altra informazione utile ad una corretta e puntuale gestione della scuola (salvo documentazione o materiale riconducibile a dati sensibili o che violino a qualunque titolo la privacy dei lavoratori);

Titolo XI

Diritti e doveri dei genitori

Art. 177 Comunicazioni scuola – famiglia

Tutte le comunicazioni scuola-famiglia sono inviate tramite la bacheca del Registro Elettronico – ARGO FAMGLIA e il sito web.

Per alcune comunicazioni che richiedono la firma per presa visione da parte dei genitori, verranno notificate per iscritto tramite diario o modulo specifico.

È indispensabile controllare tutti i giorni il Registro Elettronico.

È necessario controfirmare gli avvisi per consentire alla scuola di accertarsi che la comunicazione con le famiglie sia andata a buon fine.

Le famiglie potranno avere colloquio con i docenti nelle ore e nei giorni stabiliti per gli incontri periodici, così come stabilito dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico e comunicato sulsito web dell'istituto nella sezione apposita.

I colloqui periodici dovranno essere prenotati utilizzando la funzione dedicata del Registro elettronico. I Rappresentanti dei genitori saranno avvisati dei Consigli di classe a cui devono partecipare attraverso bacheca elettronica.

L'IPSSEOA "M. Buonarroti" dispone di un proprio sito web: www.alberghierofiuggi.edu.it che ha lo scopo di diffondere informazioni d'interesse per tutte le componenti della scuola: vengono pubblicati delibere degli organi collegiali, circolari, comunicazioni della Segreteria o della Dirigenza, elenco dei libri di testo, informazioni sul funzionamento dell'istituto, sui servizi, e simili. Esso inoltre persegue le seguenti finalità: a. la presentazione della scuola al mondo esterno (con particolare attenzione alle famiglie degli alunni); b. l'illustrazione di tutte le attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, svolte nell'ambito dell'istituto; c. la comunicazione di eventi, manifestazioni, iniziative didattico-culturali promosse dall'istituzione scolastica; d. attività convittuale.

L'istituto dispone anche di una pagina Facebook/INSTAGRAM, che viene utilizzata per comunicare eventi e notizie di particolare rilevanza. Essa non è sostitutiva del sito web e non consente forme di comunicazione interattiva, ma solo la lettura dei post.

Per la comunicazione interattiva sono attivi gli indirizzi di posta elettronica PEO e PEC istituzionali.

Art. 178 Patto educativo di corresponsabilità

I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia, al momento dell'iscrizione si stipula con i genitori il Patto di Corresponsabilità Educativa allegato al presente regolamento.

Art. 179 - Accesso dei genitori ai locali scolastici

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dopo l'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze o le situazioni specificatamente autorizzate.

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno, salvo autorizzazione del dirigente.

Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti qualora, dovessero essere presenti alunni nella scuola, la vigilanza sui minori è esclusivamente affidata ai genitori.

Titolo XII

Diritti e doveri del personale docente, educativo ed ATA

- Art. 180 E' fatto divieto durante l'orario di servizio utilizzare o giocare con smartphone, TABLET personali ed ogni altro dispositivo se non per esigenze lavorative o gravi ed urgenti motivazioni personali.
- Art. 181 E' fatto divieto per il personale accedere nei locali dell'istituzione scolastica con abbigliamento non consono (bermuda, pantofole, ecc.)

Titolo XIII

Norme generali in materia di sicurezza

Art. 182 Sicurezza degli alunni

- 1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta di tutto il personale scolastico.
- 2. Gli insegnanti e il personale ATA devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, esercitazione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato o ridurre al minimo ogni possibile rischio. In particolare devono:

rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio;

controllare scrupolosamente la classe sia in spazi chiusi sia aperti;

stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;

applicare le modalità di istituto per accoglienza/cambio docenti/gestione intervallo durante l'attività didattica/uscita;

programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;

valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;

porre attenzione alla disposizione degli arredi e all'idoneità degli attrezzi;

porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi, corpi appuntiti...) che possono rendere pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari;

nell'areazione delle aule, porre attenzione alle modalità di apertura delle finestre, assicurandosi che le stesse restino sistemate in sicurezza per tutto il tempo della attività didattica

richiedere agli alunni, alle alunne, agli studenti ed alle studentesse l'assoluto rispetto delle regole di comportamento.

Art. 183 Accoglienza, entrata e uscita degli alunni

- 1. Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Si raccomanda quindi ai docenti la massima puntualità. In caso di ritardo o di assenza essi devono darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla Dirigenza, al fiduciario di sede e/o al centralino.
- 2. I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso. Gli altri

collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule.

3. In caso di assenza di un docente in una classe situata nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla Dirigenza ed ai fiduciari di sede che provvederanno alla sostituzione.

Art. 184 Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

- 1. L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'ingresso dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello studente (per gli studenti convittori si rimanda ad apposito regolamento allegato) dal cancello di uscita della scuola. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.
- La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può essere sollevato da tale responsabilità solo se:

risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo); dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

- 3. Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.
- 4. L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Art. 185 Vigilanza tra i cambi di turno tra i docenti delle classi

- 1. Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. È assolutamente vietato lasciare la classe senza la presenza di un adulto. Qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascerà il gruppo di alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un Collaboratore Scolastico, il quale dovrà sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente la segreteria e/o il fiduciario di sede che la classe è senza copertura.
- 2. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2[^] ora o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Art. 186 Vigilanza durante trasferimenti alunni, uso dei laboratori e della palestra

- 1. L'accesso alle aule/laboratori dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con il solo accompagnamento del docente. Durante le attività svolte in laboratorio e in palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei.
- 2. È obbligo dei collaboratori scolastici custodire con attenzione i prodotti delle pulizie negli appositi armadi chiusi.
- 3. Tutto quanto stabilito in materia di utilizzo dei laboratori è disciplinato all'interno del "Regolamento per l'accesso e l'utilizzo dei laboratori e delle aule speciali", di prossima emanazione.

4.

Art. 187 La vigilanza degli alunni con disabilità

L'attenzione verso soggetti con limitate capacità di intendere e di volere (es. alunni portatori di disabilità di natura psichica) deve essere alta e continuativa, da parte di tutti i docenti, di sostegno e curricolari, anche con l'ausilio dei collaboratori scolastici. Quindi, particolare attenzione è richiesta durante gli spostamenti, i cambi d'ora, l'entrata a scuola e l'uscita, l'utilizzo dei laboratori e delle palestre. Nel caso non sia presente il docente di sostegno, l'insegnante curricolare che detta alla classe eventuali avvisi di cambio di orario delle lezioni (per sciopero, uscita anticipata, ingresso posticipato, sospensione delle lezioni, ecc..) è tenuto a controllare che la comunicazione venga trascritta sul diario dell'alunno con disabilità e valutare se sia opportuno, in casi particolari, far telefonare a casa. Tutti i docenti delle classi in cui sono inseriti alunni diversamente abili devono essere al corrente delle modalità di uscita degli stessi, così come concordate tra la scuola e la famiglia, ed attenersi scrupolosamente alle procedure concordate. Se è prevista la riconsegna al genitore e questi tarda ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza e deve essere affidato al personale scolastico in modo esplicito.

Art. 188 Vigilanza in caso di uscita anticipata

- 1. Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita solo per gravi motivi. In tal caso i genitori, o altra persona da essi autorizzata, devono chiedere l'apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta. Gli alunni sono consegnati solo ai genitori o persone maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento.
- 2. In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, il personale incaricato rifiuta il proprio consenso e trattiene a scuola l'alunno fino al termine delle lezioni.

Art. 189 Uscita degli alunni dalla scuola:

Al termine delle attività didattiche giornaliere il docente controlla che gli alunni escono fino all'uscita dell'edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati.

In caso di ritardo del genitore per alunno non autosufficente, al momento del prelievo degli studenti, il docente di classe presente al termine delle lezioni, trascorsi 5 minuti dalla fine dell'orario, lo affida al personale in servizio negli uffici di segreteria, laddove presenti, e/o ai collaboratori scolastici che provvederanno ad avvisare le famiglie.

Il collaboratore, e/o il personale di segreteria, vigila sull'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o di persona delegata. Se il genitore non è rintracciabile e/o non si presenta entro il termine dell'orario di servizio del personale ATA, dopo aver avvisato la Dirigenza, si procede a comunicare alla forze dell'ordine.

Il reiterarsi del ritardo dei genitori nel prelievo dell'alunno al momento dell'uscita da scuola (oltre treepisodi nello stesso mese) comporterà comunque l'attivazione della procedura di accompagnamento al domicilio per il tramite delle forze dell'ordine.

Art. 190 Vigilanza durante i momenti di assenza momentanea del titolare nella classe (ritardi, permessi, uscita anticipata)

1. Il titolare di classe, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o ad un Collaboratore Scolastico. Per gravi impedimenti che non consentano all'insegnante di presentarsi puntualmente, o che costringano all'uscita prima dell'orario previsto, vanno informati il dirigente, il personale di segreteria, nonché il

Fiduciario di sede, che provvede all'affidamento temporaneo del gruppo ad un docente.

- 2. In casi di particolare necessità è possibile ricorrere ai Collaboratori Scolastici al fine di assicurare la vigilanza sui minori. Il ricorso alla collaborazione non prevede l'affidamento didattico a personale non abilitato.
- 3. Durante la momentanea forzata assenza del docente, il Collaboratore Scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose.

Art. 191 Uscita degli alunni dalla classe

- 1. I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.
- 2. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o collaboratori scolastici. Allo stesso modo i docenti eviteranno di fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, servizi al bar). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Art. 192 Responsabilità della scuola oltre l'orario scolastico

- 1. Al di fuori del normale orario scolastico, l'istituto non risponde di nessun danno causato a persone o cose.
- 2. Per quanto predetto, è fatto divieto agli alunni di sostare all'interno di qualsiasi spazio (aperto o chiuso) di pertinenza dell'Istituto fuori dal normale orario scolastico, se non espressamente autorizzati dal dirigente o fiduciario di sede.

Art. 193 Vigilanza durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi istruzione

- 1. Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori, che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con maggiore rischio di incidenti.
- 2. È necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti: la partenza (controllo dei presenti) le soste intermedie (controllo dei presenti) il rientro la navigazione, percorsi su sentieri, percorsi nel traffico urbanola visita a monumenti, musei, mostre ...
- 3. Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata continuativamente. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori.
- 4. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loroincolumità.
- 5. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a

rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;

tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata; in caso estremo, il rientro anticipato.

6. Per le altre norme si rimanda al Regolamento per le Uscite didattiche e Viaggi di istruzione di prossima emanazione.

Art. 194 Vigilanza sull'accesso di altre persone all'edificio

- 1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" o "testimoni privilegiati" a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli stessi permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
- 2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
- 3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso.
- 4. È possibile accedere all'Ufficio del Dirigente Scolastico e di Segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi o previo appuntamento.
- 5. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Provinciali possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o all'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
- 6. I rappresentanti e gli agenti di commercio, di libri ecc. qualora dovessero recarsi nelle sedi, dovranno qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento, e comunque previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
- 7. La presenza di esperti viene annotata di volta in volta su apposito registro e controfirmata dagli stessi.

Art. 195 Infortunio/malore durante l'orario scolastico

In caso di malore o di infortunio di un alunno, l'insegnante presente, valutata la gravità e l'urgenza dell'intervento, adotterà i provvedimenti più opportuni e si rivolgerà al personale in servizio incaricato per gli interventi di primo soccorso. In caso un alunno abbia un infortunio o un malore di una certa rilevanza sarà chiamata un'ambulanza e l'alunno sarà condotto al pronto soccorso accompagnato dal personale ausiliario o dall'insegnante medesimo. Il comportamento da tenere dovrà comunque essere valutato, in autonomia e con senso di responsabilità, dall'adulto in servizio presente al momento dell'incidente. Del fatto andranno tempestivamente avvertiti il Dirigente Scolastico, la famiglia o chi eserciti la potestà familiare e fatta relazione scritta utilizzando la modulistica predisposta.

Art. 196 Tutela della salute e sicurezza

1. Nella scuola si pone particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza degli alunni e dei lavoratori. A tal fine si adottano misure per l'informazione e la formazione, nonché attività di prevenzione per la sicurezza.

- 2. In ogni plesso dell'istituto si effettuano annualmente prove d'evacuazione.
- 3. Tutti i plessi sono dotati di materiale di primo soccorso.
- 4. Per motivi di sicurezza almeno un Collaboratore Scolastico deve essere sempre disponibile nell'edificio scolastico durante le ore di lezione.

Art. 197 Circolazione mezzi all'interno della scuola e Regolamento parcheggi

1. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi di pertinenza individuati degli edifici scolastici delle due sedi devono essere autorizzati. Chiunque acceda al parcheggio è obbligato ad usufruire dell'apposito spazio senza intralcio alle uscite ed ai percorsi di esodo.

Art. 198 Rischio ed emergenza

- 1. Nell'ambito degli adempimenti legislativi inerenti la sicurezza e la prevenzione degli ambienti di lavoro si individua l'organigramma della sicurezza dell'Istituto.
- 2. All'inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro e Capo di Istituto, nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'istituto, e sentito il parere del RLS individua le figure addette al servizio di prevenzione, quali:

ASPP;

Coordinatore della sicurezza;

Docente referente di plesso in qualità di preposto;

Personale Addetto alla Prevenzione ed Emergenza Incendi;

Personale Addetto al Primo Soccorso in emergenza;

I docenti devono vigilare su tutto lo spazio di libero movimento concesso agli alunni. Nel caso vengano rilevati nell'ambiente fattori di rischio, questi devono essere segnalati al RSPP, che ha il compito di informare in forma scritta il Dirigente Scolastico. Spetterà all'Amministrazione prendere i provvedimenti necessari.

- 3.È fatto divieto assoluto di fumare in qualsiasi locale scolastico e nelle pertinenze.
- 4.Il personale docente e non docente è tenuto a collaborare attivamente a tutte le iniziative per la prevenzione e la sicurezza della scuola, partecipando all'attività di formazione, segnalando le situazioni di rischio nell'interesse proprio e di tutta la comunità scolastica.
- 5. Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 199 Somministrazione di farmaci

- 1. Nell'ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto soccorso.
- 2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni l'assunzione di farmaci durante l'orario di frequenza, i genitori devono consegnare inSegreteria:

richiesta scritta su apposito modulo, per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti.

- il farmaco completo di certificazione medica attestante che l'assunzione del farmaco salvavita è assolutamente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria.
- 3. Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo perla conservazione e la somministrazione dei farmaci;

verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci e formula nomina specifica. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi della normativa vigente;

in mancanza di personale formato e in casi eccezionali, concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

- 4. Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, oppure non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, il Dirigente Scolastico può procedere, nell'ambito delle prerogative dettate dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
- 5. In difetto delle condizioni sopradescritte, il Dirigente Scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale.

Art. 200 Uso del telefono

- 1. L'uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti.
- 2. L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicare eventuali stati di malessere alla famiglia.

Art. 201 Propaganda nella scuola

- 1. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- 2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche, piatti).
- 3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc.
- 4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
- 5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale di cui sopra.
- 6. Per gli alunni si prevede di:

distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola; autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio, inviato da enti istituzionali;

autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite da enti, società, associazioni che abbiano stipulato accordi di collaborazione con l'Istituto, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.

Titolo XIV

Attuazione e modifiche

- Art. 202 Le indicazioni contenute nel presente regolamento costituiscono il riferimento per l'individuazione in coerenza delle procedure del sistema di qualità (certificazione ISO 9001:2000). La definizione delle procedure è competenza del Dirigente Scolastico, sentito il Collegio docenti, la RSU, la Commissione qualità ed il Consiglio d'istituto.
- Art. 203 Ogni modifica del presente regolamento può essere chiesta dalla maggioranza di almeno una delle componenti della scuola, successivo parere positivo di tutte le componenti ed approvata dal Collegio docenti e dal Consiglio d'istituto, a partire dall'anno successivo a quello di approvazione con delibera di almeno due terzi dei componenti.

Titolo XV

Norme transitorie e finali

- Art. 204 Copia del regolamento sarà esposto in bacheca, distribuito all'inizio di ciascun anno agli studenti che si iscrivono per la prima volta alla scuola, consegnato a tutti i docenti di nuova nomina o trasferiti o assegnati a questa scuola e sarà affisso all'interno di ogni classe.
- Art. 205 Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le leggi e le disposizioni ministeriali vigenti.
- Art. 206 Il presente regolamento, approvato dal collegio docenti e dal consiglio di istituto, previo parere positivo di tutte le componenti della scuola, entrerà in vigore il giorno successivo all'affissione all'albo della scuola.

ALLEGATI

- 1. Regolamento prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo
- 2. Patto educativo di corresponsabilità
- 3. Regolamento bar didattico
- 4. Regolamento concessione locali
- 5. Regolamento convitto
- 6. Regolamento utilizzo campi
- 7. Regolamento ristorante didattico
- 8. Regolamento sostituzione docenti assenti
- 9. Regolamento sponsorizzazioni
- 10. Regolamento inventario
- 11. Regolamento donazioni
- 12. Manuale per la gestione dei flussi documentali
- 13. Regolamento centro sportivo scolastico
- 14. Rregolamento contributo volontario
- 15. Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica

Note:

(1): art. 96, 97, 100, 104

Procedura di attuazione dell'ammonizione scritta (caso a). Le fasi della procedura di attuazione sono:

il docente annota sul registro l'ammonizione;

lo stesso informa la segreteria dell'ammonizione;

la segreteria comunica, per iscritto o tramite telefono, al genitore e al coordinatore degli Istitutori, se si tratta di alunno convittore, l'avvenuta sanzione e la motivazione della stessa;

il coordinatore di classe riferisce al primo C.d.C. utile.

(2): art. 101

Procedura di attuazione dell'ammonizione scritta (caso b):

il docente annota sul registro l'ammonizione e allontana l'alunno dall'esercitazione;

lo stesso informa la segreteria dell'ammonizione;

la segreteria comunica, per iscritto o tramite telefono, al genitore e al coordinatore degli Istitutori, se si tratta di alunno convittore, l'avvenuta sanzione e la motivazione della stessa;

il coordinatore di classe riferisce al primo C.d.C. utile.

(3): art. 98, 102, 105, 108, 109, 111, 115

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso a):

il docente che rileva l'infrazione annota sul registro la mancanza disciplinare e avvisa il coordinatore della classe;

il Dirigente Scolastico, su richiesta del coordinatore della classe, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte,

allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;

identifica il docente di contatto didattico.

(4): art. 99,

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso b):

il docente che rileva l'infrazione, dopo aver avvisato contestualmente la Presidenza ed il coordinatore della classe, annota sul registro la mancanza disciplinare;

il Dirigente Scolastico, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;

identifica il docente di contatto didattico.

(5): art. 103, 106, 110, 116, 118

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso c):

il docente che rileva l'infrazione, annota sul registro la mancanza disciplinare, avvisa il coordinatore della classe che, ravvisata la necessità informa il Dirigente Scolastico;

il Dirigente Scolastico, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;

identifica il docente di contatto didattico.

(6): art. 107

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso d):

il docente che rileva l'infrazione annota sul registro la mancanza disciplinare e richiede la convocazione del Consiglio di Classe;

il Dirigente Scolastico, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;

identifica il docente di contatto didattico.

(7): art. 110,112, 121

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso e):

l'operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe l'infrazione;

il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare con produzione di danno e avvisa il Dirigente Scolastico;

il Dirigente Scolastico, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere

avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;

identifica il docente di contatto didattico.

(8): art. 113

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso f):

l'operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe l'infrazione;

il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare e avvisa il Dirigente Scolastico;

il Dirigente Scolastico, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di classe. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a

maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;

identifica il docente di contatto didattico;

comunica il danno economico cagionato dall'alunno con richiesta di risarcimento.

(9): art. 114

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso g):

l'operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe l'infrazione;

il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare e la segnala al Dirigente Scolastico;

il Dirigente Scolastico, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, invita il Presidente del Consiglio d'Istituto a convocare tale organo entro quindici giorni dalla segnalazione. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal Presidente del Consiglio di Istituto al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per

iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;

identifica il docente di contatto didattico;

comunica il danno economico cagionato dall'alunno con richiesta di risarcimento.

(10): art. 126

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso h):

l'operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe l'infrazione;

il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare e la segnala al Dirigente Scolastico;

il Dirigente Scolastico, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, invita il Presidente del Consiglio d'Istituto a convocare tale organo entro quindici giorni dalla segnalazione. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal Presidente del Consiglio di Istituto al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;

identifica il docente di contatto didattico.

(11): art. 117, 119, 120

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso i):

l'operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe l'infrazione;

il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare e la segnala al Dirigente Scolastico;

il Dirigente Scolastico, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, invita il Presidente del Consiglio d'Istituto a convocare tale organo entro quindici giorni dalla segnalazione. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di

presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal Presidente del Consiglio di Istituto al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;

identifica il docente di contatto didattico.

L'operatore scolastico preposto alla vigilanza del divieto attiva la procedura per la sanzione pecuniaria prevista.

(12): art. 122

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso I):

l'operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe l'infrazione;

il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare e la segnala al Dirigente Scolastico;

il Dirigente Scolastico, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, invita il Presidente del Consiglio d'Istituto a convocare tale organo entro quindici giorni dalla segnalazione. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal Presidente del Consiglio di Istituto al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;

identifica il docente di contatto didattico.

IL DS attiva la procedura prevista in questa fattispecie

(13): art. 123

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso m):

l'operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe l'infrazione;

il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare e la segnala al Dirigente Scolastico;

il Dirigente Scolastico, dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e

i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, invita il Presidente del Consiglio d'Istituto a convocare tale organo entro quindici giorni dalla segnalazione. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal Presidente del Consiglio di Istituto al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;

identifica il docente di contatto didattico.

IL DS attiva la procedura prevista in questa fattispecie.

(14): art. 124

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso n):

l'operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe l'infrazione;

il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare e la segnala al Dirigente Scolastico;

il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, invita il Presidente del Consiglio d'Istituto a convocare tale organo entro quindici giorni dalla segnalazione. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di

presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal Presidente del Consiglio di Istituto al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola; identifica il docente di contatto didattico.

(15): art. 125

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso n):

l'operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe l'infrazione;

il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare e la segnala al Dirigente Scolastico;

il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, invita il Presidente del Consiglio d'Istituto a convocare tale organo entro quindici giorni dalla segnalazione. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal Presidente del Consiglio di Istituto al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali

compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola; identifica il docente di contatto didattico.

(16): art. 125

Procedura di attuazione per l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (caso m):

l'operatore scolastico che ha rilevato il danno segnala al coordinatore di classe l'infrazione;

il coordinatore annota sul registro la mancanza disciplinare e la segnala al Dirigente Scolastico;

il Dirigente Scolastico, da comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;

il Dirigente Scolastico, invita il Presidente del Consiglio d'Istituto a convocare tale organo entro quindici giorni dalla segnalazione. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

il verbale della riunione viene trasmesso dal Presidente del Consiglio di Istituto al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare.

il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali compiere eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato; se l'alunno è convittore la comunicazione scritta o tramite telefono verrà fatta anche al coordinatore degli istitutori.

Il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente;

identifica il docente di contatto didattico.